



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 172 DEL 7 GIUGNO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE,
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE,
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 123 della Società A.S.D. COMPENSORIO LAGO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 28.4.2016 (inibizione del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore PERRI Daniele fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.5.2017, squalifica del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 31.1.2017, squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore MAZZOTTA Daniele per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che alla stregua degli accertamenti effettuati i fatti descritti dal direttore di gara restano confermati, ma vanno diversamente valutati nei sensi che seguano:

- 1) quanto a Naccarato Luciano, l'inibizione deve essere ridimensionata avuto riguardo alla entità delle conseguenze lesive;
- 2) quanto a Massimiliano Mazzotta, il comportamento deve inquadrarsi in una aggressione verbale nei confronti del direttore di gara;
- 3) quanto a Perri Daniele, il comportamento deve inquadrarsi nell'aggressione verbale nonché nell'aver attinto il direttore di gara con due sputi alla divisa;
- 4) quanto a Mazzotta Ottorino, il comportamento deve inquadrarsi nell'entrata abusiva in campo, nelle offese e nella minaccia, con l'esclusione del tentativo di aggressione per la insussistenza di atti idonei ad integrarlo;
- 5) quanto a Policicchio Domenico deve inquadrarsi nel comportamento offensivo e minaccioso, con esclusione del tentativo di aggressione, per come sopra;
- 6) quanto a Mazzuca Vittorio, può essere configurato in tentativo non riuscito di colpire l'arbitro a distanza con un oggetto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce le qualifiche irrogate per come segue:

- a carico del dirigente NACCARATO Luciano fino al 30.6.2018;
- a carico del calciatore MAZZOTTA Massimiliano fino al 30.6.2017;
- a carico del calciatore PERRI Daniele fino al 31.3.2017;
- a carico del calciatore MAZZOTTA Ottorino fino al 31.12.2016;
- a carico del calciatore POLICICCHIO Domenico fino al 30.10.2016;
- a carico del calciatore MAZZUCA Vittorio fino al 30.10.2016.

Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi